

MISOLIDA ETS

C.F. 93267030729

Email: info@misolida.org

PREMESSA

L'Associazione denominata "Missione di Solidarietà e Fraternità Onlus - Amici dei Santi Angeli" (di seguito anche denominata "MISOLIDA") è un'associazione laica di volontariato internazionale, non governativa e indipendente.

Si ispira ai Principi di Solidarietà e Fraternità e considera la persona umana nella sua totalità e completezza, volendo riconoscere e servire l'essere umano come un fratello, nello spirito di solidarietà e comunione, per lo sviluppo della dignità umana e sociale.

Lo spirito che muove MISOLIDA è la "formazione di nuove coscienze e cambiamento di mentalità per un nuovo umanesimo fondato sulla preghiera, sull'agape universale e sulla missione gratuita".

Per il perseguimento dei propri obiettivi, MISOLIDA opera mediante una struttura operativa stabile e l'apporto indispensabile di tutte quelle persone che, con spirito di volontariato, condividono e sostengono la mission di MISOLIDA.



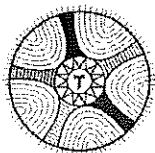
TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 | Forma giuridica, denominazione e sede

- 1.1** È costituita - per effetto della delibera di trasformazione del 30/09/2023 - "MISOLIDA", regolata dal presente Statuto e dal relativo Regolamento interno. MISOLIDA è la continuazione giuridica e ideale della Missione di Solidarietà e Fraternità Onlus Amici dei Santi Angeli, di cui è successore universale e di cui mantiene il codice fiscale 93267030729.
- 1.2** La locuzione "Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" deve essere utilizzato nella denominazione, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico fino all'iscrizione di MISOLIDA nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. Ottenuta tale iscrizione, MISOLIDA dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione sociale "MISOLIDA - ETS", "MISOLIDA - Amici dei S. Angeli - ETS".
- 1.3** MISOLIDA ha sede legale nel comune di Messina; la variazione dell'indirizzo della sede legale dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.
- 1.4** MISOLIDA opera anche tramite le Sedi Operative Territoriali (SOT) e i Gruppi Collaborativi dislocati sul territorio italiano e all'estero, che sono parte dell'organizzazione locale di MISOLIDA.
- 1.5** MISOLIDA è un ente senza scopo di lucro che persegue unicamente fini di utilità sociale e di interesse generale, conformemente ai principi stabiliti dalla legge e dagli articoli 2 e 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS".





MISOLIDA ETS

C.F. 93267030729

Email: info@misolida.org

Articolo 2 | Normativa applicabile

- 2.1** MISOLIDA è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), ai sensi dell'articolo 10 comma 8 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in breve "RUNTS", si applicheranno a MISOLIDA il CTS e sue modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, il Codice Civile e le altre norme di legge vigenti.

TITOLO II

Scopo e attività

Articolo 3 | Finalità

- 3.1** L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.
- 3.2** L'associazione è apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente umanitarie nel campo del volontariato internazionale e della cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.
- 3.3** MISOLIDA agisce per un cambiamento di mentalità, a favore di tutte le persone svantaggiate, in particolare dei bambini, affinché abbiano il diritto di vivere bene, crescere e formarsi per un nuovo umanesimo.
- 3.4** L'Associazione ha lo scopo di realizzare la visione di un mondo libero dalle ingiustizie sociali, attraverso l'impegno di tutti coloro che si uniscono nel movimento associativo.

3.5 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs 177/2017 e successive modifiche ed integrazioni (comma 1, lett. d, i, n):

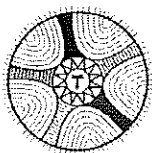
- » educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- » organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- » cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

Articolo 4 | Attività istituzionali e direttamente connesse

4.1 MISOLIDA opera in Italia perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione promuove e attua:

- » (a) la formazione e l'educazione delle coscienze, al fine di un cambiamento di mentalità per un nuovo umanesimo, attraverso corsi di formazione, all'interno dei progetti dedicati ai bambini e agli adolescenti;
- » (b) il miglioramento del sistema e delle strutture scolastiche nell'entroterra dei Paesi in via di sviluppo, specificatamente in Nigeria, per aiutare i ragazzi ad affrontare il futuro, con assistenza allo studio e formazione professionale;
- » (c) il miglioramento delle capacità professionali e produttive della popolazione locale, con particolare riferimento alle varie attività nel settore agro-alimentare;
- » (d) la fornitura di attrezzature all'avanguardia.

4.2 L'Associazione raccoglie fondi per finanziare le proprie attività impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, sotto qualsiasi forma, anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità,



MISOLIDA ETS

C.F. 93267030729

Email: info@misolida.org

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

- 4.3** L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato all'individuazione delle predette attività è il Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Risorse di MISOLIDA

Articolo 5 | Risorse materiali/economiche - Patrimonio

- 5.1** Le risorse materiali di MISOLIDA sono costituite da: donazioni, lasciti ed altre elargizioni liberali; contributi e finanziamenti stanziati da organismi e istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali, finalizzati alle attività di MISOLIDA.
- 5.2** Il Consiglio Direttivo cura la raccolta e la destinazione dei contributi, nel rispetto dell'attività istituzionale, come definita dal presente Statuto e dal Regolamento interno.
- 5.3** MISOLIDA non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 5.4** MISOLIDA ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

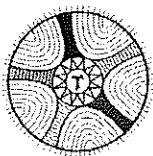


perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 5.5 I proventi della raccolta fondi vengono periodicamente trasferiti da MISOLIDA alla ELINA BEN CARE FOUNDATION o qualsiasi organizzazione con cui è stato firmato un Protocollo d'intesa, restando salva la ritenzione dei costi di gestione, fermi in ogni caso gli eventuali limiti di legge vigenti.

Articolo 6 | Risorse umane

- 6.1 Le risorse umane di MISOLIDA sono costituite dai volontari e dal personale dell'organizzazione che si uniscono in un'unica realtà - forza, valorizzando reciprocamente le proprie capacità e professionalità, per sostenere gli obiettivi e le politiche di MISOLIDA.
- 6.2 MISOLIDA garantisce a tutti i soci pari opportunità e piena partecipazione agli organi sociali e si impegna ad eliminare qualsiasi vincolo od ostacolo temporale e/o spaziale che possa in qualsiasi modo limitarle. Possono essere soci le persone fisiche che, riconoscendosi nello Statuto e nel Regolamento interno, condividano lo scopo e si propongano di contribuire fattivamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 6.3 **VOLONTARI:** I volontari sono coloro che per libera scelta svolgono attività in favore di MISOLIDA e dei suoi progetti, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto. Sono volontari coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. In base al Regolamento interno i volontari si suddividono in:
- a. Soci volontari, che sono coloro che si adoperano, con continuità, per sostenere in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, le attività di MISOLIDA e coadiuvano il coordinatore di zona nella gestione della sede.



MISOLIDA ETS

C.F. 93267030729

Email: info@misolida.org

- b) Soci sostenitori, che sono coloro che si adoperano in modo salutare, mettendo a disposizione competenza, capacità professionali, nonché servizi e beni utili all'attività di MISOLIDA sul territorio. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- 6.4 Modalità di associazione:** I soggetti che intendono far parte di MISOLIDA devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo su apposito modulo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dai componenti del Consiglio Direttivo. Tutti i volontari sono iscritti nel libro dei soci di MISOLIDA dal momento del versamento della quota associativa. Le loro attività sono svolte a titolo gratuito. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

- 6.5 Diritti e doveri dei Soci:** Ogni associato, purché iscritto nel libro soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi come candidato per gli organi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale.

Le modalità di accesso ai libri sono regolate dal Regolamento interno all'art. 4.4.

I soci si impegnano ad operare con integrità e onestà in ogni circostanza rilevante per l'Associazione, perseguendo gli interessi dell'Associazione stessa in piena conformità ai fini statutari.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o espulsione. Per quanto riguarda le modalità di recesso e i casi di espulsione si rinvia al Regolamento interno all'art. 4.5.

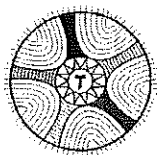
6.6 Personale dell'organizzazione: L'organizzazione MISOLIDA può essere costituita anche da coloro che svolgono un'attività lavorativa e/o professionale, percependo un equo compenso, nel rispetto delle norme di leggi vigenti, applicabili all'ETS.

Articolo 7 | SEDI OPERATIVE TERRITORIALI

7.1 L'Associazione, unica ed unitaria, si articola a livello del territorio in Sedi Operative territoriali (SOT). Le SOT sono parte della struttura organizzativa locale di MISOLIDA e operano sotto la sua guida, controllo e supervisione per l'attuazione delle sue finalità. Esse, attraverso una rete capillare in Italia, rappresentano un presidio per promuovere i diritti dell'infanzia e la formazione di nuove coscienze. Le SOT non hanno distinta soggettività e personalità giuridica in quanto sono articolazioni decentrate, non distinte né autonome di MISOLIDA, alla quale devono render conto del loro operato. Le SOT sono coordinate dai rispettivi Coordinatori, che agiscono nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento interno. I Coordinatori non hanno la rappresentanza legale di MISOLIDA ETS, salvo che i relativi poteri non siano loro conferiti per specifica delega o procura dal Presidente dell'associazione. I Coordinatori supportano MISOLIDA nelle seguenti attività:

- » coordinamento delle SOT;
- » monitoraggio dell'andamento economico delle SOT;
- » predisposizione di una relazione sui risultati raggiunti nell'anno precedente.

La durata del mandato del Coordinatore è pari a quattro anni, per un



MISOLIDA ETS

C.F. 93267030729

Email: info@misolida.org

massimo di due mandati.

7.2 La costituzione ed il funzionamento delle SOT sono disciplinati dal Regolamento interno all'art. 5.

TITOLO IV

Governance

Articolo 8 | Organi di MISOLIDA

8.1 Sono organi di MISOLIDA: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo ove obbligatorio ai sensi della normativa vigente. Al verificarsi dei presupposti di legge, viene nominato un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale dei conti.

8.2 La nomina degli Organi di MISOLIDA è assunta su base volontaria ed è gratuita, restando salvo il rimborso delle spese autorizzate sostenute, documentate e approvate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti.

8.3 Nessuna carica può essere ricoperta dalla medesima persona per più di due mandati anche non consecutivi.

Articolo 9 | Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è costituita da tutti gli associati iscritti nel libro dei soci.

9.1 L'Assemblea ordinaria:

a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

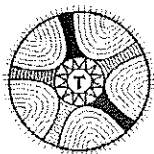
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sull'esclusione degli associati;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.2 L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.3 Funzionamento dell'Assemblea dei soci

- L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- La comunicazione della convocazione deve essere spedita mediante lettera, e-mail o altri strumenti di comunicazione (WhatsApp, Messenger, Telegram, ecc.) almeno sette giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea. L'avviso potrà contenere anche l'invito per una eventuale seconda convocazione.
- L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, se si verifica una delle ipotesi previste al punto 9.2 dello Statuto; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli



MISOLIDA ETS

C.F. 93267030729

Email: info@misolida.org

associati in regola con il pagamento della quota associativa.

- Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

- Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

- Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto.

- L'assemblea può essere svolta, in via eccezionale, in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- » sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- » sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- » consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.



Articolo 10 | Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e di governo. Definisce ogni anno il programma generale di attività annuale di MISOLIDA, ed ogni quattro anni il programma di attività quadriennale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e del suo patrimonio.

10.2 I consiglieri vengono scelti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.

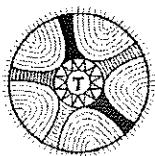
Il Consiglio Direttivo è formato da 5 componenti, oltre i Coordinatori e i Tesorieri delle Sedi Operative Territoriali.

La durata del mandato di Consigliere è pari a quattro anni, per un massimo di due mandati, anche non consecutivi.

10.3 Funzionamento del Consiglio Direttivo

- » Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Questi ultimi due anche tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.
- » Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 3 volte all'anno. È convocato mediante lettera, e-mail o altri strumenti di comunicazione (WhatsApp, Messenger, Telegram, ecc.) contenenti l'ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- » L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere da più tempo associato.
- » In apertura di ogni riunione, qualora mancasse il Segretario eletto, viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
- » Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
- » Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso





MISOLIDA ETS

C.F. 93267030729

Email: info@misolida.org

luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi, in via eccezionale, in collegamento audio/video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- » Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- » Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
- » In caso di morte, recesso, decadenza o espulsione di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo socio non eletto.
- » La decadenza del Consigliere si verifica in automatico ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, in mancanza di legittimo impedimento.



10.4 Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

- » Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
- » La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito è generale.

» In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

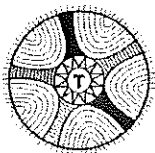
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci e, in questo caso, ne motiva il rigetto;
- autorizzare la costituzione delle Sedi Operative Territoriali (SOT) e dei Gruppi Collaborativi;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- approvare la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ciascun anno;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Ulteriori compiti sono regolati nel Regolamento all'art. 7.1.

10.5 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione fiscale dell'Associazione, che provvederà agli adempimenti di legge.

Il Consiglio Direttivo è abilitato a rilasciare ricevute valide ai fini della detraibilità e deducibilità fiscale, ed ogni altro documento che abbia rilevanza fiscale.

A seguito dell'istituzione del RUNTS e dell'iscrizione di MISOLIDA quale "Ente del Terzo Settore", i Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel predetto RUNTS indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.



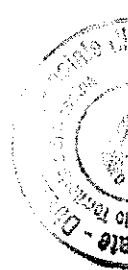
MISOLIDA ETS

C.F. 93267030729

Email: info@misolida.org

Articolo 11 | MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 11.1** Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, tutti nominati dall'Assemblea generale dei soci in conformità con il Regolamento interno, più il Coordinatore e il Tesoriere delle SOT eletti durante l'assemblea dei soci appartenenti alla SOT stessa.
- 11.2** Tutti i Consiglieri devono essere scelti, avendo cura di garantire pari opportunità, tra coloro che:
- » abbiano i requisiti di massima integrità ed elevati standard etici, nonché di onorabilità e professionalità e non abbiano alcun procedimento pendente a loro carico per qualsiasi condotta che possa essere considerata reato ai sensi della normativa applicabile;
 - » siano persone di alto profilo e comprovata autorevolezza, che possano contribuire, grazie al loro prestigio, al perseguimento delle finalità di MISOLIDA;
 - » siano competenti, indipendenti, privi di conflitti di interessi e di impegni non compatibili con la carica, e rappresentino un ampio spettro di capacità, in armonia con le finalità di MISOLIDA, come identificate nel presente Statuto e nel Regolamento interno in vigore.
- 11.3** Ciascun Consigliere è tenuto, inoltre, a informare il Consiglio di qualsiasi incarico contestualmente ricoperto in altri enti o organizzazioni, anche senza scopo di lucro.
- 11.4** Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica, inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono valide a decorrere dall'accettazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo, che dovrà avvenire non oltre i 30 gg. dalla comunicazione.



11.5 Incompatibilità dei Componenti del Consiglio Direttivo Non possono essere nominati Componenti del Consiglio Direttivo coloro che:

- » si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- » siano dipendenti in servizio di MISOLIDA o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- » svolgano attività che siano in conflitto di interessi con MISOLIDA
- » ricoprano cariche politiche, di partito e/o di movimento politico.

Inoltre i Componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire incarichi elettivi o di nomina nelle amministrazioni europee, statali, regionali, provinciali e comunali ed ove partecipino, uti singuli, a movimenti e/o partiti politici o qualora svolgano attività assimilabili a quelle politiche e/o nell'ipotesi in cui esprimano le loro opinioni politiche pubblicamente, non possono accostare in alcun modo il nome e/o logo di MISOLIDA a detti partiti e/o movimenti politici e/o a tali attività o opinioni politiche, né arrecare danno all'immagine e alla reputazione di MISOLIDA;

11.6 II PRESIDENTE ha la legale rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio e ne ha la firma. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti. Egli, a seguito di conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, inoltra istanze in favore dell'associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica Amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria. Egli si accerta della regolare stesura dei verbali di tutte le sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e firma gli stessi. Il Presidente può assumere, in caso di urgenza, proprie deliberazioni da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente mantiene i rapporti con i Coordinatori delle SOT. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vice-Presidente convoca il Consiglio Direttivo entro trenta



MISOLIDA ETS

C.F. 93267030729

Email: info@misolida.org

giorni per la nomina al suo interno di un nuovo Presidente. La rinunzia, impedimento o dimissione alla funzione di Presidente comporta il venir meno della qualità di componente del Consiglio Direttivo. Nel mandato successivo a quello in cui ricopre la carica di Presidente, egli riveste la qualifica di "Past Presidente" con funzioni di affiancamento del nuovo Presidente, onde garantire la necessaria ed opportuna continuità. In tale veste ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ricevendo a tale scopo gli avvisi di convocazione delle riunioni ed i relativi verbali.

11.7 II VICEPRESIDENTE coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed ha potere di firma.

11.8 II SEGRETARIO compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati. Coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni di quest'organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'Associazione. Provvede alla registrazione dell'iscrizione dei nuovi associati.

11.9 II TESORIERE è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei revisori dei conti. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa e dei conti correnti. Le somme incassate dovranno essere da lui versate all'istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può effettuare pagamenti e riscossioni con regolare mandato del Presidente. È autorizzato a tenere nelle sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

Cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo.

11.10 COORDINATORI DELLE SEDI OPERATIVE TERRITORIALI (SOT).

Le SOT sono istituite con delibera del Consiglio Direttivo e sono dotate di una propria assemblea territoriale composta da tutti i soci iscritti alla sede medesima. Elegge autonomamente, con verbale approvato a maggioranza, il Coordinatore ed il Tesoriere che entrano a far parte di diritto nel Consiglio Direttivo.

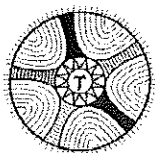
Articolo 12 | Organo di Controllo

- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.
- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.
- Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 13 | Revisore dei Conti

13.1 MISOLIDA nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti, sussistendone i presupposti di legge.

13.2 La nomina è effettuata dal Consiglio Direttivo.



MISOLIDA ETS

C.F. 93267030729

Email: info@misolida.org

13.3 Il Revisore deve controllare l'amministrazione dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

13.4 L'incarico del Revisore dura quattro anni e può essere riconfermato.

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 14 | Esercizio finanziario

14.1 L'esercizio di MISOLIDA decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

14.2 MISOLIDA predispone annualmente un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e da una relazione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

14.3 Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

14.4 Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività.

14.5 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, ottenuta



l'iscrizione al RUNTS.

- 14.6** A seguito dell'istituzione del RUNTS e di iscrizione di MISOLIDA con conseguente assunzione della qualifica di ETS, MISOLIDA - qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) - deve depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida vigenti. Inoltre - qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui - MISOLIDA deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai Componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Revisore.

Articolo 15 | SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- » L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
- » In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del Dlgs 117/2017 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo settore.

Articolo 16 | Norme finali

- » Le modifiche allo Statuto e/o al Regolamento sono adottate, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
- » Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Registro a Montebelluna 6/11/2023 al n. 123.2 del 3
 di cui 8
 L'Assemblea
 del Terzo Settore
 del 6/11/2023
 del 2023